



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO
PER L'ARMAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 del 08.03.1991

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 70 del 28.09.2001

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 03.03.2005

SOMMARIO

CAPO I - GENERALITÀ' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni generali.....	pag. 3
Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione.....	pag. 3
Art. 3 - Numero delle armi in dotazione.....	pag. 3
Art. 3bis - Strumenti di autotutela.....	pag. 3

CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Servizi svolti con armi	pag. 4
Art. 5 - Assegnazione dell'arma.....	pag. 4
Art. 6 - Modalità di porto dell'arma.....	pag. 4
Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.....	pag. 4
Art. 8 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.....	pag. 5

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma.....	pag. 6
Art. 10 - Doveri dell'assegnatario.....	pag. 6
Art. 11 - Custodia delle armi	pag. 6
Art. 12 - Armadi metallici.....	pag. 7
Art. 13 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.....	pag. 7
Art. 14 - Sostituzione delle munizioni.....	pag. 7
Art. 15 - Controlli e sorveglianza.....	pag. 8
Art. 16 - Doveri del consegnatario delle armi.....	pag. 8

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 17 - Addestramento al tiro.....	pag. 9
Art. 18 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.....	pag. 9

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme integrative.....	pag. 10
----------------------------------	---------

CAPO I
GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'Art. 2 del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2
TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento automatico di Cal. 9x21 mod. FS98 marca "Beretta", sia per il personale maschile che femminile.

ART. 3
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi, di cui all'Art. 2, in dotazione al Corpo di P.L. fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Milano è di 15 (quindici) di cui:

- a) n. 14 pistole equivalenti al numero degli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S.;
- b) n. 1 pistola in dotazione di riserva.

Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, è di 750 (settecentocinquanta).

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'Art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale al Comando dei Carabinieri.

ART. 3bis
STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli strumenti di autotutela in dotazione ad ogni singolo componente del Corpo di Polizia Locale sono il bastone estensibile e lo spray irritante, aventi le caratteristiche definite dal Regolamento Regione Lombardia n. 3 del 13 luglio 2004.

Il bastone estensibile deve essere sempre portato, in condizioni di riposo, appeso alla cintura.

Negli atti del Comando dovrà essere depositato un registro di carico scarico, nel quale deve essere annotata la presa in consegna e la restituzione del bastone estensibile, nonché per lo spray irritante, la sostituzione delle parti soggette ad usura o deterioramento.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'Art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma dotata di un caricatore e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Milano ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART. 6

MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'Art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8
SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE
PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'Art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Milano ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 9

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Art. 5, nel registro di cui al successivo Art. 12. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Milano. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando dei C.C. presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo Art. 10.

ART 10

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate.
- b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'Art. 38 del T.U. della Legge di P.S. al Comando dei Carabinieri;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 17;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.

ART. 11

CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Comandante. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'Art. 20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART. 12

ARMADI METALLICI

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comandante, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se dal consegnatario di se stesso. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune. Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Milano.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante. Il consegnatario è dotato altresì di registri e pagine numerate, preventivamente vistate dal Comandante per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi ;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

ART. 13

DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

L'accesso nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante, al consegnatario e sub-consegnatario. L'accesso altresì è consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario, del Comandante. Le armi devono essere consegnate e versate scariche, Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

ART. 14

SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, gelo, o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

ART. 15
CONTROLLI E SORVEGLIANZA

I controlli giornalieri dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario all'inizio ed alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'Art. 12.

Il Sindaco e l'Assessore delegato, il Comandante, dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna diurne.

ART. 16
DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELLE ARMI

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'Art. 11, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Egli collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per la organizzazione e la esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

ART. 17
ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione di Codogno, ai sensi dell'Art. 1 della Legge 28 maggio 1981, n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Milano. E' facoltà degli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

ART. 18
PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è rilasciata dal Questore di Milano, ai sensi della Legge 18 giugno 1969, n. 323 ed ha la durata di sei anni. A tal fine il Sindaco trasmette al predetto Questore, l'elenco normativo degli addetti al Corpo di P.L. in possesso della qualità di Agente di P.S., ed annota gli estremi dell'autorizzazione, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19
NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia.